

- b) una successiva rendicontazione, con la presentazione della contabilità dei lavori, composta dal libretto delle misure e dal registro della contabilità, regolarmente firmati in ogni pagina dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria e la verifica e il riscontro di quanto eseguito, sulla base dei prezzi unitari di cui al punto a) da parte di una Commissione di collaudo nominata dalla competente Amministrazione regionale.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il  
20 gennaio 2021 — Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen  
Kultusministerium**

**(Causa C-34/21)**

(2021/C 98/14)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Wiesbaden

**Parti**

*Ricorrente:* Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

*Parte interveniente:* Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati — RGPD), debba essere interpretato nel senso che una norma di legge, al fine di costituire una norma più specifica volta a garantire la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, debba soddisfare i relativi requisiti stabiliti dallo stesso articolo 88, paragrafo 2.
- 2) Se una norma nazionale, pur essendo manifestamente non conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, possa comunque continuare ad essere applicata.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 19 gennaio  
2021 — «Konservinvest» OOD / «Bulkons Parvomay» OOD**

**(Causa C-35/21)**

(2021/C 98/15)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Varhoven kasatsionen sad

**Parti**

*Ricorrente per cassazione:* «Konservinvest» OOD

*Resistente per cassazione:* «Bulkons Parvomay» OOD

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al di fuori dei casi di protezione transitoria disciplinati da tale disposizione, consenta l'esistenza di un sistema nazionale di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ricadenti nella sfera del regolamento medesimo e se tale disposizione permetta agli Stati membri l'applicazione di altre norme contemporaneamente vigenti a livello nazionale (allo stesso modo del sistema parallelo dei marchi) al fine di disciplinare le controversie aventi ad oggetto le violazioni del diritto su un'indicazione geografica di tal genere insorte tra operatori locali che producano e commercializzino prodotti agricoli e alimentari ricompresi nell'ambito del regolamento n. 1151/2012 all'interno dello Stato membro nel quale sia stata registrata l'indicazione geografica.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

---

### Impugnazione proposta il 27 gennaio 2021 dalla Lietuvos geležinkeliai AB avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 18 novembre 2020, causa T-814/17, Lietuvos geležinkeliai / Commissione

(Causa C-42/21 P)

(2021/C 98/16)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Orlen Lietuva AB

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, in tutto o in parte, nei limiti in cui essa ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione C(2017)6544 final, del 2 ottobre 2017, caso AT.39813 — Ferrovie baltiche<sup>(1)</sup>;
- annullare la decisione, in tutto o in parte;
- in subordine, annullare o ridurre ulteriormente l'ammenda inflitta alla Lietuvos geležinkeliai; e
- condannare la Commissione a pagare tutti i costi relativi al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha interpretato e, di conseguenza, ha applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte secondo cui un'impresa in posizione dominante deve garantire l'accesso a un'infrastruttura soltanto se il diniego possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato da parte del richiedente l'accesso, se tale diniego non sia obiettivamente giustificabile e se l'accesso sia, di per sé, indispensabile per l'esercizio dell'attività del richiedente.

In secondo luogo, la rimozione di un binario ferroviario di 19 chilometri, che collega Mažeikiai nel nord ovest della Lituania al confine lettone (in prosieguo: il «binario») «precipitosamente e senza aver ottenuto preliminarmente i fondi necessari» non costituisce un abuso di posizione dominante.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare la rimozione del binario come idonea a restringere la concorrenza.